

Fusione di Comuni: il parametro per il calcolo dell'indennità di funzione

Scritto da Interdata Cuzzola | 22/03/2021

La determinazione delle indennità di funzione degli amministratori locali deve essere effettuata prendendo come popolazione di riferimento, ai fini dell'individuazione della classe demografica di appartenenza, il dato dinamico fornito da quella residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello in corso, secondo la regola prevista dall'art. 156, comma 2, del TUEL (Decreto Legislativo n. 267/2000) e non il dato statico fornito dall'ultimo censimento disponibile: è quanto affermato dal Ministero dell'Interno in un recente parere del 18 marzo 2021 (link: <https://dait.interno.gov.it/pareri/98843>).

Con specifico riguardo alla determinazione dell'indennità di funzione degli amministratori locali, la Sezione Autonomie della Corte dei conti aveva affermato in passato che *"il criterio della "... popolazione residente calcolata alla fine del penultimo anno precedente..." di cui all'art. 156, 2° comma, del decreto legislativo 267/2000 rappresenta la normativa di riferimento per una corretta modalità di rilevazione delle variazioni demografiche degli enti locali, che, secondo quanto previsto dagli scaglioni indicati nel D.M. 4 aprile 2000, n. 119, costituiscono il presupposto per l'adeguamento delle indennità spettanti agli Amministratori"* (delib. n. 7/SEZAUT/2010/QMIG).

Dunque, la giurisprudenza contabile ha inteso rapportare le indennità di funzione ad una popolazione intesa in senso dinamico, rappresentata dai dati di più recente acquisizione - la popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente, così come accertata dall'ISTAT- e non ad un dato statico, così come espresso dal censimento (sez. reg. di controllo per il Veneto, delib. n. 320/2013/PAR; sez. reg. di controllo per la Campania, delib. n. 7/2015/PA; sez. reg. di controllo per la Puglia, delib. n. 141/2016/PAR; sez. reg. di controllo per il Piemonte, delib. n. 94/2018/PAR).

Il sopra illustrato parametro dinamico, come osservato dai giudici contabili, risponde adeguatamente al criterio indicato dal comma 8, lettera b) dell'art. 82 del TUEL per la fissazione della misura delle indennità da parte del decreto ministeriale n. 119/2000: *"articolazione delle indennità in rapporto con la dimensione demografica degli enti, tenuto conto delle fluttuazioni stagionali della popolazione, della percentuale delle entrate proprie dell'ente rispetto al totale delle entrate, nonché dell'ammontare del bilancio di parte corrente"*.